

Prot. n° 10244/p/ep

Roma, 19 marzo 2021

A tutte le Casse  
Edili/Edilcasse

e, p.c. ai componenti il  
Consiglio di  
Amministrazione  
della CNCE

Loro sedi

**Comunicazione n. 768**

**Oggetto: Aspetti fiscali Prestazioni Fondo “Prepensionamenti”**

Alla luce dei contributi e dei pareri acquisiti dalla scrivente Commissione in materia fiscale, con particolare riferimento alle prestazioni previste dal Regolamento del Fondo “Prepensionamenti”, di cui all’accordo del 10 settembre 2020 (*ccdd prestazioni di integrazione al reddito e di contribuzione volontaria*), si precisa quanto segue.

Sia la *prestazione di integrazione al reddito* che quella di *contribuzione volontaria*, secondo un orientamento prudenziale, dovranno essere assoggettate a tassazione e a trattenuta fiscale da parte della Cassa che le erogherà, in quanto prestazioni *finalizzate a creare un reddito in capo al singolo lavoratore che beneficia direttamente della prestazione*.

Tale orientamento risulterebbe in linea con i principi fissati nel tempo dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero delle Finanze, intese a ritenere che tutte le somme che possono essere considerate alla stregua di reddito da lavoro dipendente, ex art. 6 del TUIR, costituiscono imponibile fiscale cui applicare le relative imposizioni.

In particolare si legge che *“in relazione alle prestazioni erogate dagli enti bilaterali è stato, invece, chiarito che il relativo trattamento fiscale deriva dall’applicazione dei principi generali che disciplinano la tassazione dei redditi e che, pertanto, devono essere assoggettate a tassazione le sole prestazioni*

*inquadabili in una delle categorie reddituali previste dall'art. 6 del TUIR, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di detti redditi. In particolare le prestazioni consistenti in indennità volte a sostituire il reddito di lavoro dipendente sono assoggettate a tassazione con le medesime modalità previste per i redditi che vanno a sostituire". (estratto Ag. Entrate Risposta Interpello n. 24/2018).*

Si aggiunge, inoltre, che *"Per quanto concerne, invece, il trattamento fiscale delle prestazioni assistenziali erogate da un ente bilaterale, la scrivente ha più volte precisato che esso deriva dall'applicazione dei principi generali che disciplinano la tassazione dei redditi, ovvero le predette prestazioni risulteranno assoggettate a tassazione sempreché inquadabili in una delle categorie reddituali previste dall'articolo 6 del Tuir, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di detti redditi". (estratto Ag. Entrate Risoluzione n. 54/E/2020).*

Alla luce di quanto sopra, pertanto, le singole Casse all'atto del riconoscimento delle suddette prestazioni inerenti il Fondo "Prepensionamenti", dovranno provvedere a operare, come già avviene per altre prestazioni, la relativa ritenuta (basata su aliquota IRPEF a scaglioni) che verrà successivamente versata all'Agente della riscossione mediante il modello F24 (codice tributo 1001). Successivamente la Cassa dovrà procedere, come di consueto, in qualità di sostituto d'imposta, all'invio della certificazione unica ai lavoratori interessati, dalla quale si evincano le somme versate in loro favore.

Nel rimanere a disposizione per i chiarimenti e gli approfondimenti del caso, si inviano cordiali saluti.

Il Vicepresidente  
Antonio Di Franco



Il Presidente  
Carlo Trestini

